



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Stefano Cardinali ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 308 per l'anno 2024, e promosso

DA

Eugenio Duma, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Ruggero di Sicilia n. 1, presso lo studio dell'avv. Maurizio Grio

Ricorrente

Letto il ricorso depositato il 27/2/24 da Eugenio Duma per il tramite dell'OCC, avente ad oggetto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i criteri ex art. 67, II - V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative - ex art. 69 c.c.i.i. - all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.

rilevato che parte ricorrente ha domandato - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari - da eseguire sull'unico bene costituente il patrimonio di parte ricorrente - potrebbero pregiudicare la sua capacità di produrre il reddito da destinarsi, in parte, alla soddisfazione dei creditori;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da Eugenio Duma, nato a S. Vito dei Normanni (BR) il 30/7/1963, residente in Roma via Enrico Albanese n. 63, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Roma, a cura dell'OCC;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito delle valutazioni dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori medesimi e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili - ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Roma, 1/3/24.

Il Giudice

Dott. Stefano Cardinali